



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 199 del 27/02/2020

Oggetto: APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA BENEDETTO CROCE CON SEDE IN ORISTANO - CUP F14H17000590002 - CIG 80302671F7. ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione n. 1028 del 13/09/2019 è stata indetta gara d'appalto per i lavori di adeguamento funzionale dell'edificio sede dell'istituto di Istruzione Secondaria Benedetto Croce con sede in Oristano - CUP F14H17000590002 - CIG 80302671F7, da esperirsi mediante procedura negoziata informatizzata attraverso la piattaforma Sardegna Cat, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 ed aggiudicazione ai sensi dell'art.36, comma 9 bis) del D.lgs. n.50/2016, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi e con esclusione automatica delle offerte anomale, fissando l'importo dell'appalto in complessivi € 147.220,05+IVA, di cui € 116.249,31+IVA per lavori soggetti a ribasso ed € 30.970,74+IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con propria determinazione n.1139 del 9/10/2019 i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico Concordia Appalti di Rizzo Domenico, primo classificato con il ribasso del 32,1618%, e per netti € 78.871,44+IVA, oltre ad € 30.970,74+IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; nella stessa determinazione si è dato atto che l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n.50/2016, sarebbe diventata efficace dopo il completamento della procedura di verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata e autodichiarati dall'impresa in sede di gara, con l'avvertenza che si sarebbe provveduto all'annullamento dell'aggiudicazione in caso di esito negativo della verifica dei requisiti, procedendo alla nuova aggiudicazione secondo l'ordine della graduatoria.

Vista l'allegata relazione istruttoria, a firma del responsabile della fase di aggiudicazione Dott. Raffaele Melette, nella quale si specifica :

-che con nota prot. 15873 del 10 Ottobre 2019 si è invitata l'impresa, essendosi qualificata in gara con i requisiti ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, a comunicare il numero e la data del C.E.L. rilasciato dal committente pubblico per l'esecuzione dei lavori dichiarati e di depositare nel sistema AVCPASS dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. N.445/2000, contenente l'elenco dell'attrezzatura posseduta, con dati identificativi della stessa, idonea per l'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto;

-che a seguito di comunicazione dell'impresa, con pec del 11.10.2019 acquisita al protocollo dell'ente al n. 15967 del 14.10.2019, con la quale comunicava di aver depositato nel sistema AVCPASS il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti e la dichiarazione sostitutiva richiesta, si è riscontrato, contrariamente a quanto comunicato dall'operatore, che nel sistema AVCPASS non era ancora depositata la documentazione e si reiterato quanto richiesto con nota prot. n. 15873 indicando il termine perentorio del 21.10.2019 per la risposta;

-che con PEC del 16.10.2019 l'operatore Concordia Appalti di Rizzo Domenico, comunicava la presentazione all'ANAC di un parere di precontenzioso, ai sensi dell'art. 211, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nei termini che seguono,relativamente alla richiesta del C.E.L. per la dimostrazione dei lavori eseguiti: ***“Si chiede di sapere se è legittimo dimostrare il requisito ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 con l'esibizione delle fatture emesse e/o del certificato di regolare esecuzione, senza l'esibizione del certificato di esecuzione dei lavori non ancora caricato dal Committente dell'appalto già svolto”***.

-l'ANAC, con nota prot. n.8032 del 30.01.2020, ha comunicato l'approvazione della delibera del Consiglio dell'Autorità n.35 del 15.01.2020 con la quale è stato rilasciato il parere richiesto dall'impresa Concordia appalti di Rizzo Domenico, che, relativamente alla comprova dei lavori eseguiti ex art. 90 D.P.R. n.207/2010, così recita: ***“in assenza del Certificato di esecuzione dei lavori al momento della presentazione della domanda di partecipare il concorrente non può in alcun altro modo comprovare il possesso del requisito richiesto, costituito dall'aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria;”***

-che a esito della verifica effettuata, per quanto concerne il possesso delle attrezzature, **NON RISULTA** depositata nel sistema AVCPASS la dichiarazione richiesta con prot. n. 15873 del 10 Ottobre 2019 e per quanto riguarda i lavori eseguiti nel quinquennio precedente alla gara **NON E' STATO** comunicato il numero di C.E.L. al fine della comprova dei lavori eseguiti;

Considerato che la suindicata relazione conclude attestando che risultano confermati, da parte dell'impresa aggiudicataria, il possesso dei requisiti di ordine generale e invece non risulta comprovato, secondo le modalità richieste da questa stazione appaltante in ordine ai lavori eseguiti e alle attrezzature possedute, il requisito speciale tecnico-professionale, ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, dichiarato in sede di gara dall'operatore economico e pertanto si propone:

- di annullare in autotutela l'aggiudicazione, stabilita con determinazione n. 1139 del 9 Ottobre 2019, a favore dell'impresa Concordia appalti di Rizzo Domenico dei Lavori di adeguamento funzionale dell'edificio sede dell'istituto Benedetto Croce di Oristano ;
- di scorrere la graduatoria dei concorrenti della procedura negoziata in oggetto e di aggiudicare i lavori al 2° classificato, previa verifica da parte del RUP del rispetto di quanto previsto dall'art.97 comma 5 lett. d) del D.lgs. n.50/2016, ovvero le spese del personale indicate dall'impresa seconda in graduatoria, ed eventuale giudizio tecnico di congruità dell'offerta.

Dato atto che nota prot. n. 1955 del 10 febbraio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 241/1990, si è comunicato all'impresa Concordia Appalti di Rizzo Domenico, l'avvio del procedimento di annullamento dell'aggiudicazione, indicando il termine del 26.02.2020 per produrre memorie ed osservazioni e che entro tale data non sono pervenute comunicazioni da parte dell'operatore economico;

Ritenuto, pertanto, di fare proprie le risultanze contenute nella relazione istruttoria, allegata alla presente, a firma del responsabile della fase di affidamento Dott. Raffaele Melette, e di procedere all'annullamento dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto per le motivazioni suindicate, e meglio specificate nella stessa relazione;

Ritenuto altresì di escutere la garanzia provvisoria prestata dall'impresa Concordia Appalti di Rizzo Domenico mediante polizza fidejussoria in quanto la mancata sottoscrizione del contratto è da addebitare ad esclusiva responsabilità dell'operatore economico per non aver comprovato, secondo le modalità richieste da questa stazione appaltante, il possesso del requisito tecnico professionale autodichiarato in sede di gara;

Vista la delibera del Consiglio Anac n.35 del 15.01.2020 con la quale l'autorità si è espressa in merito al parere di precontenzioso richiesto dall'Impresa Concordia Appalti di Rizzo Domenico;

Visto l'art. 90 del D.P.R. n.207/2010 rubricato “ Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro”;

Visto l'art. 86, comma 5bis, del d.lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che l'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori;

Visto l'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016 rubricato “ documentazione di gara” il quale stabilisce che la documentazione comprovante i requisiti per la partecipazione alle procedure di gara è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal M.I.T. e che nelle more di attivazione di tale Banca dati si applica l'art. 216, comma 13, secondo il quale le stazioni appaltanti utilizzano la banca dati

AVCPASS istituita presso l'Anac;

Visto l'art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 rubricato " Garanzie per la partecipazione alla procedura", il quale stabilisce che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario;

Vista la lettera d'invito alle imprese per la partecipazione alla procedura in oggetto ed in particolare: il punto 11.3 relativo ai requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico organizzativo; il punto 14, in ordine alle modalità di verifica dei requisiti di partecipazione; il punto 15- lett. c), relativo alle garanzie; il punto 20 - b.1, nel quale si richiamano le sanzioni previste dall'art. 93, comma 6 del codice, nel caso di mancata sottoscrizione del contratto;

Vista la Legge Regionale n.8/2018;

Visto il Regolamento dei Contratti dell'Ente;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Appalti e contratti, dott. Raffaele Melette, che riveste il ruolo di responsabile del presente procedimento, con la presente proposta attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;

Dato atto che con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di annullare in autotutela, per le motivazioni di cui in premessa e meglio specificate nella relazione istruttoria del responsabile del procedimento della fase di affidamento allegata alla presente, l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento funzionale dell'edificio sede dell'Istituto di Istruzione Secondaria Benedetto Croce con sede in Oristano - CUP F14H17000590002 - CIG 80302671F7, disposta con propria determinazione n.1139 del 9/10/2019 a favore dell'operatore economico *Concordia Appalti di Rizzo Domenico* - Agrigento;
- di escutere, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria, prestata mediante polizza fidejussoria n. 06/01/01/2994091, rilasciata da FINANZIARIA ROMANA S.p.A. di Roma, in data 18.09.2019;
- di comunicare l'adozione del presente provvedimento all'Anac;
- di riservarsi di aggiudicare, con successivo provvedimento, i lavori di cui in oggetto al concorrente che segue in graduatoria previa verifica da parte del RUP del rispetto di quanto previsto dall'art.97 comma 5 lett. d) del D.lgs. n.50/2016, ovvero le spese del personale indicate nell'offerta dall'impresa seconda in graduatoria;

Oristano li, 27/02/2020

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale